

STATUTO FONDAZIONE

"FONDAZIONE SACRI CUORI DI GESU'E MARIA - ETS"

Art.1 - Costituzione

È costituita una fondazione denominata "**FONDAZIONE SACRI CUORI DI GESU'E MARIA - ETS**", con sede legale in Trani.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale.

Art.2 - Delegazioni ed Uffici

Per lo svolgimento dei compiti statutari e, in particolare, per l'attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionale alla propria attività, la Fondazione può costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero.

Art.3 - Scopi ed Attività Istituzionali

La Fondazione, ispirandosi ai principi fondanti alla base degli scopi del Fondatore Promotore, persegue esclusivamente finalità di interesse sociale, consistenti nel realizzare, promuovere, incentivare, sostenere iniziative di solidarietà e accoglienza di quanti sono o si sentono abbandonati, con particolare attenzione al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, accompagnando e sostenendo l'accoglienza familiare.

A tali fini, la Fondazione si prefigge di riconoscere, promuovere e garantire il diritto dei minori a crescere all'interno di una famiglia, che garantisca loro un ambiente sereno ed equilibrato, e ad inserirsi nella società, essendo accompagnati nel loro cammino verso il raggiungimento di una graduale autonomia. Svolge quindi la sua attività nel settore dei servizi alla persona perseguendo esclusivamente finalità comprese nei settori dell'educazione, dell'istruzione, nonché dell'assistenza sociale e sanitaria nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà promuovere e sostenere iniziative comuni, disgiuntamente o congiuntamente, con il Fondatore Promotore, con l'associazione "Centro Familiare Arca dell'Alleanza" e con altri enti i cui scopi o ambiti di operatività siano analoghi a quelli della Fondazione.

Art.4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà, tra l'altro:

- Curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;
- Organizzare iniziative finalizzate alla raccolta fondi, istituendo punti di raccolta, sensibilizzazione e diffusione delle iniziative a sostegno delle proprie attività istituzionali, anche mediante strumenti telematici;
- Ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;

· Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere

per il perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione, inoltre, potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo, nel rispetto della normativa vigente.

Art.5 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- Dal fondo di dotazione;

Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori e dai partecipanti ordinari, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

- Dal fondo di gestione;

Il fondo di gestione è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione del Consiglio di Amministrazione;

- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti ordinari;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

- Dai beni immobili e mobili che pervengono o perverranno alla Fondazione, anche donazione, lasciti, liberalità;

· Dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

· Dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo;

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando:

- L'acquisto di buoni del tesoro od altri titoli di Stato o enti locali o garantiti dallo Stato;
- L'acquisto di obbligazioni e certificati di deposito;
- L'acquisto di immobili;

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.6 - Entrate

Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- Rendite del Patrimonio al netto per il funzionamento;
Proventi derivanti dalle iniziative organizzate a sostegno delle attività istituzionali;
- Eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione al Fondatore Promotore o ai partecipanti;
- Eventuali liberalità ed ogni entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o avanzi di gestione registrati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero di accantonarli tra le riserve patrimoniali senza procedere, in coerenza con l'Art. 1 del presente statuto, a nessuna forma di distribuzione o erogazione non esclusivamente motivata da fini coerenti di liberalità sovventoria.

Art. 7 - Fondatore Promotore

La Fondazione è promossa ed istituita dai soci fondatori ed ha sede in Trani.

Al Fondatore Promotore, vengono riconosciuti i poteri:

- di nomina, revoca e sostituzione del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nomina, revoca e sostituzione del Presidente e dell'**Organo di Controllo** e/o del Revisore unico;

- di fornire il proprio parere sulle attività che il Consiglio di Amministrazione intende svolgere per il conseguimento degli scopi sociali;

- proporre iniziative comuni in conformità agli scopi istituzionali;

di promuovere lo scioglimento della Fondazione, in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali;

- di esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto della Fondazione;

- di esprimere il proprio parere vincolante in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito di liquidazione della Fondazione, fermo restando che i soggetti in favore dei quali è effettuata la devoluzione rientrano necessariamente tra quelli indicati all'articolo 15 del presente statuto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la figura del Fondatore Promotore, ovvero lo stesso non potesse più esercitare tale ruolo, i poteri ad esso attribuiti verranno riconosciuti all'ente che sarà dallo stesso Fondatore Promotore indicato per succedergli nelle funzioni ad esso riconosciute dal presente Statuto.

Art. 8 - Partecipanti

I partecipanti si distinguono in Sostenitori ed Aderenti.

I partecipanti Sostenitori vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione individuati tra le persone fisiche, giuridiche ed altri enti che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Fondazione ed abbiano elargito contributi destinati all'incremento del patrimonio dell'attività di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione;

I Sostenitori possono contribuire agli scopi della Fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione. I partecipanti Aderenti sono le persone fisiche e giuridiche e altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione anche attraverso la partecipazione attiva all'iniziativa della stessa, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di partecipante Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di partecipante Sostenitore e Aderente si acquista a seguito di deliberazione dell'organo competente nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato o su proposta fatta da due partecipanti, corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.

II Consiglio di Amministrazione potrà con propria deliberazione individuare ulteriori categorie di partecipanti, ovvero sotto categorie, in considerazione della qualità e/o quantità di apporto dei medesimi alla Fondazione. La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni o a seguito di decadenza dichiarata dall'organo competente alla nomina per gravi motivi che rendano incompatibili i partecipanti con fini della Fondazione.

I partecipanti possono riunirsi su invito del Consiglio di Amministrazione ed esprimere pareri sugli argomenti ad essi sottoposti.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione di cinque componenti di cui 1 tesoriere;
- il Presidente della Fondazione;
- l'organo di controllo.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

II Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, tutti nominati dai Fondatori Promotori

Ciascuno dei Consiglieri dura in carica tre esercizi, ed è liberamente rieleggibile.

In caso di revoca l'organo competente, all'atto della revoca, provvede contestualmente alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'amministratore sostituito.

In caso di dimissioni il Consiglio provvede ad invitare l'organo competente alla nomina del sostituto, salvo, in caso di necessita, a nominare esso stesso i sostituti che resteranno in carica fino alla nomina degli Amministratori definitivamente designati dall'organo competente.

In caso di venir meno dell'intero Consiglio, per qualunque causa diversa dalla scadenza, l'Organo di Controllo invita il Fondatore Promotore a nominare urgentemente i nuovi Consiglieri. Il Consiglio viene convocato ogniqualevolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno un Consigliere. La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche via fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima del giorni fissato per la riunione, salvo in casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide qualora sia presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'intervento di tutti i presenti, la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto anche i Past - President e l'organo di

controllo.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta tra i Consiglieri; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

In particolare il Consiglio delibera, senza facoltà di delega:

- sugli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
 - sulle modifiche statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, fermo restando che in ogni caso sono immutabili gli scopi della Fondazione;
 - sulla nomina e decadenza dei partecipanti;
 - sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione;
 - sull'approvazione dei progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo, redatti dal Presidente della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
 - sulla costituzione partecipazione a società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione;
 - e sulla determinazione delle eventuali indennità di carica annuali eventualmente da riconoscere ai membri degli organi della Fondazione, previa approvazione del Fondatore Promotore.
- Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione. Inoltre la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procedure loro conferite.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

Art. 12 – Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è designato dal Fondatore.

Dura circa tre esercizi ed è liberamente rieleggibile. È il membro del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'andamento della Fondazione e sulla osservanza dello Statuto;

predispone il progetto del rendiconto annuale e del bilancio

preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 14 dello Statuto;

- può nominare un Vice-Presidente, scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione, che, in caso di sua assenza o impedimento, svolga le sue funzioni. Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in casi di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

Art. 13 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 13 bis - Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 14 - Bilancio

L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il rendiconto finale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette all'Organo di Controllo.

lo e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 aprile

provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Entro il mese di ottobre provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette all'Organo di Controllo e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 novembre provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, con le relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione e dell'Organo di Controllo, restano depositati presso la sede del Fondatore Promotore chiamato ad esprimere il proprio parere.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Art. 15 – Estinzione e liquidazione della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.

In originale firmato: TRIONE Leonardo - CANNONE Angela - SCAVO Filippo - Leonardo CANNONE - D'AQUINO Maria - DE CILLIS Pietro - DI PINTO Pietro - SANGILLI Antonio - Maria Elena D'ONOFRIO - INTISO Michele - Maria Angelica DI SALVO - Bartolomeo VERBICARO - MIRACAPILLO Francesco Rosario - MONGELLI Domenica - Francesca TRISOLINI - Elena Nunzia MIRACAPILLO - Nicola ARBORE - - Riccardo FUCCI Notaio (segue sigillo)